



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Gruppo Consiliare

“Popolo della Libertà”

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
CONCERNENTE:**

“Norme per l’accesso alle spiagge degli animali di affezione”

di iniziativa dei Consiglieri Regionali:

Isabella Rauti
(ISABELLA RAUTI)

RICEVUTA

ME 8.08.2012



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

RELAZIONE

“Norme per l’accesso alle spiagge degli animali di affezione”

Consentire un più libero accesso degli animali di affezione (cani principalmente) alle spiagge, rappresenta un’efficace modalità per contrastare la triste e nota piaga dell’abbandono che, al contempo, farà del Lazio un punto di riferimento a livello nazionale per i vacanzieri con al seguito i propri amici a quattro zampe.

L’abbandono degli animali, oltre ad essere una pratica incivile, grava notevolmente sulla società sia in termini economici che di rischio potenziale, trasformandosi spesso in causa di incidenti.

E’ per questo che con la proposta di legge “Norme per l’accesso alle spiagge degli animali di affezione” la nostra Regione intende porsi anche in questo settore come una realtà all’avanguardia sull’intero territorio nazionale con l’obiettivo di agevolare la fruizione degli oltre 300 km di coste del nostro litorale anche da parte dei soggetti con al seguito cani e gatti.

La norma prevede anche l’impiego di unità cinofile specializzate nel salvataggio in mare per aumentare la sicurezza sulle nostre spiagge che, al fianco dei bagnini, non potranno fare altro che rendere un servizio migliore a turisti e vacanzieri suscitando curiosità e passione non solo tra i più piccoli.

Proposta di legge regionale concernente:

“Norme per l’accesso alle spiagge degli animali di affezione”

Art. 1
(Finalità ed oggetto)

1. La Regione garantisce l'accesso alle spiagge degli animali di affezione di piccola e media taglia accompagnati dal proprietario o da altro detentore, nel rispetto della vigente normativa statale in materia di uso del guinzaglio e della museruola.
2. I Comuni con proprio atto possono individuare aree in cui non è consentito l'accesso agli animali di cui al comma 1.
3. I titolari della concessione demaniale o i gestori possono adottare misure limitative dell'accesso degli animali di affezione alle spiagge, previa comunicazione al Comune.
4. I Comuni con proprio atto possono individuare aree del litorale da destinare ad attività di interazione tra uomo ed animale, anche a fini terapeutici, e ad attività di educazione per animali nel rispetto delle vigenti normative in materia sanitaria e di incolumità pubblica.

Art. 2
(Accesso alle spiagge)

1. L'accesso e la permanenza sulle spiagge degli animali di affezione di cui all'articolo 1 comma 1 sono consentiti se questi risultano essere in regola con tutte le normative igienico-sanitarie. A tal fine il proprietario o il detentore deve essere munito di apposita certificazione sanitaria non anteriore a 6 mesi.
2. Gli animali possono sostare, nel rispetto della sicurezza e dell'incolumità dei bagnanti, nella zona interna al perimetro degli ombrelloni o comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore.
3. E' sempre consentito l'accesso dei cani guida per i non vedenti.

Art. 3

(Sorveglianza degli animali di affezione e norme igieniche)

1. Il proprietario o il detentore, ferma restando la responsabilità per il comportamento degli animali ai sensi dell'articolo 2052 del codice civile, garantisce altresì la salute e il benessere di questi ultimi.
2. Il proprietario o il detentore provvede immediatamente alla rimozione e allo smaltimento delle deiezioni degli animali di affezione.
3. Agli animali di affezione è consentita la balneazione, sempre sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore, laddove non espressamente vietata da apposita segnaletica.

Art. 4

(Cartelli e spazi dedicati agli animali di affezione)

1. Negli stabilimenti balneari, nelle spiagge attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate sono affissi appositi cartelli contenenti le prescrizioni per l'accesso alle spiagge degli animali di affezione e per la corretta convivenza con i bagnanti.
2. Nelle aree di cui al comma 1 possono essere creati appositi spazi per il ristoro, l'abbeveraggio e il gioco degli animali di affezione nel rispetto della vigente normativa.

Art. 5
(Cani da salvataggio)

1. La Regione per incrementare la sicurezza sulle spiagge e in mare favorisce l'impiego di unità cinofile di salvataggio lungo le proprie coste.

Art. 6

(Elenco delle aree per l'accoglienza degli animali di affezione)

1. All'interno del portale del turismo della Regione è istituita un'apposita sezione contenente gli elenchi delle aree che accolgono gli animali di affezione con l'indicazione dei servizi offerti.